

**Legge regionale 4 dicembre 2018, n. 11**

...omissis...

Art. 6

(Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi)

1. Possono accedere al finanziamento degli interventi individuati dalla presente legge le imprese di cui all' [articolo 3](#) , che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell' [articolo 5 della l. 47/1948](#) , da almeno due anni;

b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno due anni;

c) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno un anno nei soli casi di nuova impresa costituita per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di personale proveniente da imprese di cui all' [articolo 3](#) soggette a procedure liquidatorie, procedure concorsuali ovvero interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente;

d) sede legale e operativa nella Regione Umbria;

e) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico;

f) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e versamento dei relativi oneri retributivi e contributivi, in conformità alla normativa vigente;

g) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla [l. 69/1963](#) ;

h) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla [legge 31 dicembre 2012, n. 233](#) (Equo compenso nel settore giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al [comma 1](#) , per ciascun ambito di cui all' [articolo 3](#) , l'impresa deve possedere anche i seguenti requisiti:

a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):

l) copertura territoriale cadente per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o

aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di informazione locale autoprodotta. Nell'ambito delle due ore e mezza di programmazione, per almeno mezz'ora, possono andare in onda contenuti autoprodotti, a titolo gratuito, da soggetti indipendenti operanti in Umbria o comunque, contenuti relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività dell'Umbria;

b) per le emittenti radiofoniche via etere:

1) copertura territoriale per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30);

c) per le web tv:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) trasmissione, per almeno un'ora e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di informazione locale autoprodotta;

d) per le web radio:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30);

e) per la stampa quotidiana:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

f) per la stampa periodica:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

g) per i quotidiani e periodici on-line:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento degli articoli pubblicati;

h) per le agenzie di stampa quotidiana:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento delle notizie pubblicate sui propri notiziari;

i) per le imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico:

1) attività giornalistica in forma organizzata svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista.

3. Nel caso di imprese di cui all' [articolo 3](#) , nell'ambito delle quali la maggioranza dei soci che detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nella società sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla [l. 69/1963](#) , non si applicano i requisiti di cui al

[comma 2](#) riferiti alla presenza di personale dipendente impiegato nelle redazioni e nell'attività giornalistica, ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia.

4. Sono escluse dai finanziamenti:

a) le imprese che nell'ultimo anno di attività antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' [articolo 5](#) , abbiano avviato procedure di licenziamento o abbiano adottato provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a carico di personale giornalistico, tecnico e amministrativo, laddove tali misure non siano riconducibili all'applicazione di ammortizzatori sociali ovvero all'applicazione di accordi sindacali;

b) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del [titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#) (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' [articolo 5](#) ;

c) le emittenti, le web TV, le web radio, la stampa quotidiana o periodica anche on-line, che diffondono contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro e che pubblicizzano l'apertura o l'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse;

d) le emittenti che trasmettono televendite per più dell'80 per cento della propria programmazione;

e) le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del [codice penale](#) .

Art. 7

(Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio)

1. E' istituito un Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato. Il Comitato può formulare proposte anche ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all' [articolo 4, comma 2](#) .

2. Il Comitato è composto:

a) da un dirigente regionale competente in materia di attività produttive, lavoro, formazione e istruzione, con funzioni di coordinamento;

b) da rappresentanti:

1) dell'associazione della stampa umbra;

2) delle associazioni degli editori;

3) dell'ordine dei giornalisti;

4) dell'Anci Umbria;

5) del Co.Re.Com..

3. La funzione di segreteria del Comitato è svolta da un dipendente della struttura regionale competente in materia di Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione.

4. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del Comitato.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

7. Per le nomine dei componenti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 21 marzo 1995, n. 11](#) (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).